



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance dell'INVALSI in forma monocratica

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ed il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art.17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV)";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento UE 2016/679;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna Amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione 2 dicembre 2016, istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017, 29 settembre 2017 e 14 ottobre 2019;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017, nel quale, all'art. 13, viene specificato che "*Il Consiglio di Amministrazione nomina, a seguito di procedura comparativa e su proposta del Presidente, l'Organismo*

indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150, che ha struttura monocratica”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

ATTESO che la Disposizione presidenziale n. 3/2017 di nomina dell’OIV, in forma monocratica, è stata sottoscritta in data 6 marzo 2017 e che l’accettazione dell’incarico è avvenuta in data 7 aprile 2017 per un periodo di 3 anni;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22 giugno 2020 di autorizzazione al Presidente per l’avvio della procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance dell’INVALSI in forma monocratica;

RILEVATA la sussistenza dei presupposti di legittimità al conferimento dell’incarico;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina dell’OIV;

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell’INVALSI – ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE costituito in forma monocratica.

L’incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a euro € 10.000,00 lordi, oltre oneri riflessi a carico dell’INVALSI.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Titolare di OIV monocratico dell'INVALSI, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettera b) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.

Articolo 4

Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del decreto legislativo n. 150/2009, tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ed alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

I candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da rilasciarsi prima della nomina.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1), e dovrà - ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal candidato così come la documentazione di seguito riportata:

- *curriculum vitae* in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* illustrative delle competenze ed esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative di cui agli artt. 4 e 5 (Allegato 2).

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'INVALSI, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC, con unico invio, all'indirizzo: protocollo.invalsi@legalmail.it indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso l'INVALSI". Farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata risulterà recapitato nella casella di destinazione protocollo.invalsi@legalmail.it come attestato dalla ricevuta di consegna del certificatore. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa

dell'Amministrazione stessa o ad eventi di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8

Commissione esaminatrice

Il Presidente dell'INVALSI nomina con proprio provvedimento una Commissione esaminatrice composta da tre membri (Presidente e due Componenti) ed un segretario.

Al termine della valutazione la Commissione presenterà al Presidente una rosa di massimo n. 3 (tre) candidati ritenuti maggiormente idonei ai fini della sua proposta di nomina al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 2 dicembre 2016 *“i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi”*.

Le domande dei candidati saranno esaminate ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura saranno valutate:

- le esperienze maturate come componenti di organismi indipendenti di valutazione;
- la specializzazione conseguita in altri contesti lavorativi o professionali e/o in attività accademiche o di ricerca, nei seguenti ambiti: misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio;
- la rispondenza delle competenze ed esperienze descritte nella relazione di accompagnamento alle esigenze dell'INVALSI.

Articolo 10

Nomina

L'OIV è nominato su proposta del Presidente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Provvedimento di conferimento dell'incarico è reso pubblico sul portale della Performance del dipartimento della Funzione pubblica e sul sito web dell'INVALSI.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni: i dati personali raccolti presso i candidati ai sensi dell'art. 7 del presente avviso, sono trattati dall'INVALSI, quale titolare del trattamento, per la gestione della procedura selettiva pubblica, sia manualmente, sia informativamente, da persone debitamente autorizzate ed istruite. I dati raccolti nell'ambito della procedura saranno conservati, per fini legittimi, anche successivamente alla nomina di OIV dell'Istituto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente allo svolgimento della procedura. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'INVALSI all'indirizzo: dpo@invalsi.it.

Articolo 12

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente amministrativo dell'Istituto, Dott. Pierpaolo Cinque (pierpaolo.cinque@invalsi.it).

Articolo 13
Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'Amministrazione www.invalsi.it nella sezione "Avvisi".

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale ed il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

IL PRESIDENTE
Anna Maria Ajello

Firmato digitalmente da:Anna Maria Ajello
Data:24/06/2020 17:23:42

Allegati:

- Modello di domanda per candidatura (Allegato 1);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, relativa all'assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative (Allegato 2)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.